L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 novembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE");

VISTO il regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022/C 248/01;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I.1. Il Gruppo Eurospin

1. Eurospin Italia S.p.A. (C.F. 01604530061; di seguito anche "Eurospin Italia") è una società per azioni che gestisce e sviluppa nell'ambito della

grande distribuzione una rete di punti vendita *discount* attivi su tutto il territorio nazionale.

2. Eurospin Italia è una *holding* con funzioni di indirizzo strategico e commerciale che controlla le società operative Eurospin Tirrenica S.p.A. (C.F. 02049850544-, di seguito anche "ET"), Spesa Intelligente S.p.A. (C.F. 02416840235; di seguito anche "Spesa Intelligente"), Eurospin Lazio S.p.A. (C.F. 01679010593; di seguito anche "Eurospin Lazio"), Eurospin Puglia S.p.A. (C.F. 03117590756; di seguito anche "Eurospin Puglia") ed Eurospin Sicilia S.p.A. (C.F. 03653460877; di seguito anche "Eurospin Sicilia"), tutte attive nella distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non alimentari tramite punti vendita gestiti direttamente o affiliati in regime di *franchising*.

3. Nel seguito, Eurospin Italia e le controllate ET, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia saranno indicate congiuntamente come "Gruppo Eurospin". Il Gruppo Eurospin ha realizzato nel 2025 un fatturato consolidato di oltre 9,59 miliardi di euro a livello nazionale[1].

I.2. La segnalante

4. TRE RE S.r.l. (C.F. 01269170559, di seguito, "TRE" o "Segnalante") è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non alimentari e, in particolare, detiene un punto vendita della grande distribuzione all'ingrosso a marchio Eurospin in virtù di un contratto di affiliazione commerciale con ET.

II. LA SEGNALAZIONE E LE INFORMAZIONI ACQUISITE

5. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta una segnalazione, integrata da ultimo il 3 agosto 2026[2], da parte di TRE, impresa attiva nella distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non alimentari, legata dal 7 dicembre 2021 a ET da un contratto di affiliazione commerciale relativo al punto vendita sito nel Comune di Acquasparta, in provincia di Terni.

6. La segnalazione prospetta possibili profili di restrizione verticale nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale, e in particolare l'esistenza di un sistema di prezzi fissi di rivendita dei prodotti appartenenti

[1] Cfr. bilancio consolidato di esercizio per l'anno 2025 di Eurospin Italia S.p.A.
[2] Cfr. docc. nn. 1 e 23.

all'assortimento Eurospin (vale a dire tutti i prodotti forniti all'affiliato da ET), attraverso il quale i prezzi indicati dall'affiliante risulterebbero vincolanti per l'affiliato. Infatti, sebbene il contratto di affiliazione preveda che l'affiliato indipendente debba osservare unicamente i prezzi massimi indicati dall'affiliante (v. l'articolo 6.4), l'articolo 11.3 del medesimo contratto di affiliazione commerciale, stabilisce che: "*L'affiliato si impegna a utilizzare in via esclusiva e a mantenere perfettamente efficiente il programma di gestione delle casse fornito dall'affiliante e a predisporre i collegamenti via modem/router nei tempi e con le modalità stabiliti dall'affiliante e necessari agli aggiornamenti dei prezzi e degli assortimenti del punto vendita, nonché al trasferimento delle informazioni gestionali all'area IT dell'affiliante*"[3] [enfasi aggiunta].

7. Tale disposizione contrattuale implica, pertanto, l'utilizzo esclusivo del sistema informatico fornito dall'affiliante per la gestione delle casse (c.d. *Back Office*) e l'aggiornamento dei prezzi praticati presso il punto vendita "*nei tempi e con le modalità stabilite dall'affiliante*"[4].

8. Secondo quanto riferito dalla Segnalante e confermato a seguito di ulteriori approfondimenti consistenti, tra l'altro, nell'acquisizione di documentazione video[5], tale sistema informatico non permette agli affiliati di modificare i prezzi di vendita dei prodotti, che sarebbero quindi preimpostati, non modificabili al ribasso e gestiti da remoto da ET.

9. A riprova di ciò, TRE ha trasmesso, in data 3 agosto 2026[6], una relazione redatta da un perito informatico esterno e da un video[7] dimostrativo relativo al programma di gestione delle casse presso il proprio punto vendita affiliato a ET. TRE ha inoltre precisato di non disporre di un proprio *software* gestionale, dovendo utilizzare quello fornito e gestito dall'affiliante (di seguito, "*Back Office*").

10. Infatti, secondo quanto rappresentato dalla perizia, tale sistema informatico consente a ET di impostare da remoto i prezzi di rivendita dei prodotti appartenenti al c.d. "assortimento Eurospin"[8], che rappresenta circa il 95% dei prodotti venduti dal punto vendita, senza che l'affiliato li possa modificare. La presenza di un prezzo fisso, quindi non modificabile al ribasso, sarebbe altresì dimostrata dalla circostanza che, per i prodotti diversi

[3] Cfr. doc. n. 1.1.
[4] Cfr. doc. n. 1.1.
[5] Cfr. docc. nn. 25 e 25.1.
[6] Cfr. docc. nn. 23 e 23.1.
[7] Cfr. docc. nn. 25 e 25.1.
[8] Con tale termine si indicano i prodotti oggetto del rapporto di fornitura tra le società affilianti del Gruppo Eurospin e il punto vendita affiliato.

dall'assortimento Eurospin[9], l'affiliante è libero di modificare e inserire i prezzi con il medesimo *software* di gestione delle casse *Back Office*. Tra le evidenze vi sono dimostrazioni video del funzionamento del *software*, in cui l'operatore mostra:

i. con riferimento alle referenze nell'assortimento Eurospin (nella specie, "Acqua naturale 1L"), il fatto che i campi di prezzo non sono modificabili e che i pulsanti per inserire un nuovo prezzo di vendita più basso non sono selezionabili (Figura n. 1);

ii. con riferimento alle referenze al di fuori dell'assortimento Eurospin (nella specie un "Cavetto cell TC+ Lightning"), l'operatore riesce ad azionare i pulsanti non selezionabili nel caso precedente e, conseguentemente, riesce a ridurre il prezzo del prodotto da 5,45€ a 3,99€.

Figura n. 1 - Prodotto dell'assortimento Eurospin: "Acqua naturale 1L"[10]

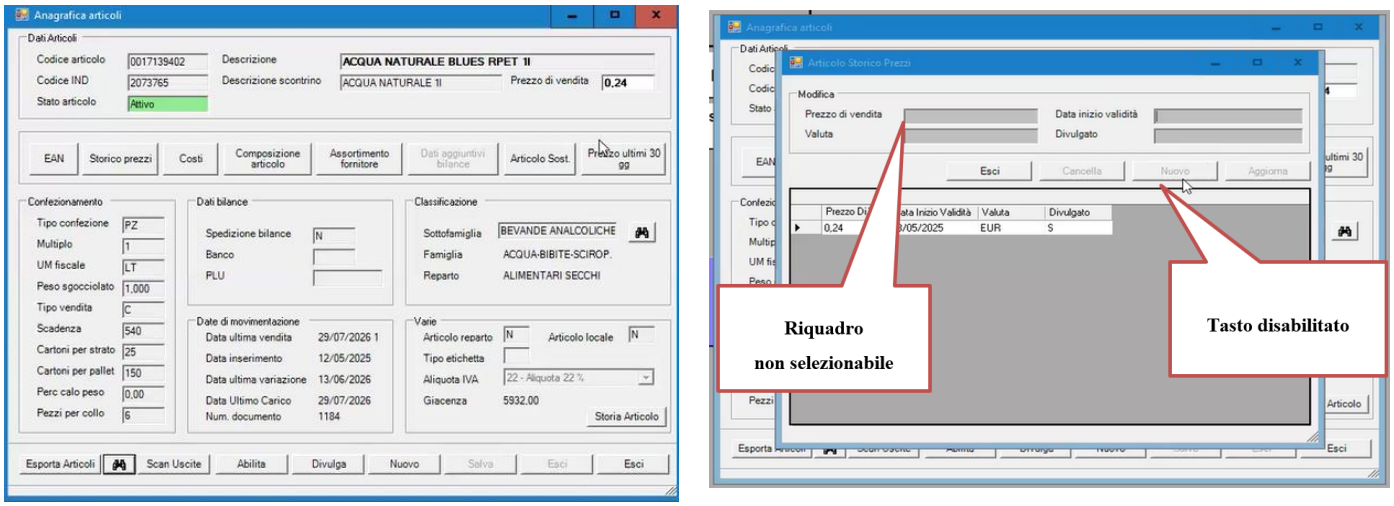

[9] Vale a dire i prodotti che il punto vendita affiliato acquisisce da fornitori diversi dalle società del gruppo Eurospin, che comunque compongono una parte residuale delle vendite del punto vendita, pari a circa il 5% dei prodotti venduti.

[10] Cfr. doc. n. 25.1.

Figura n. 2 - Prodotto extra-assortimento, "Cavetto cell TC+ Lightning"[11]

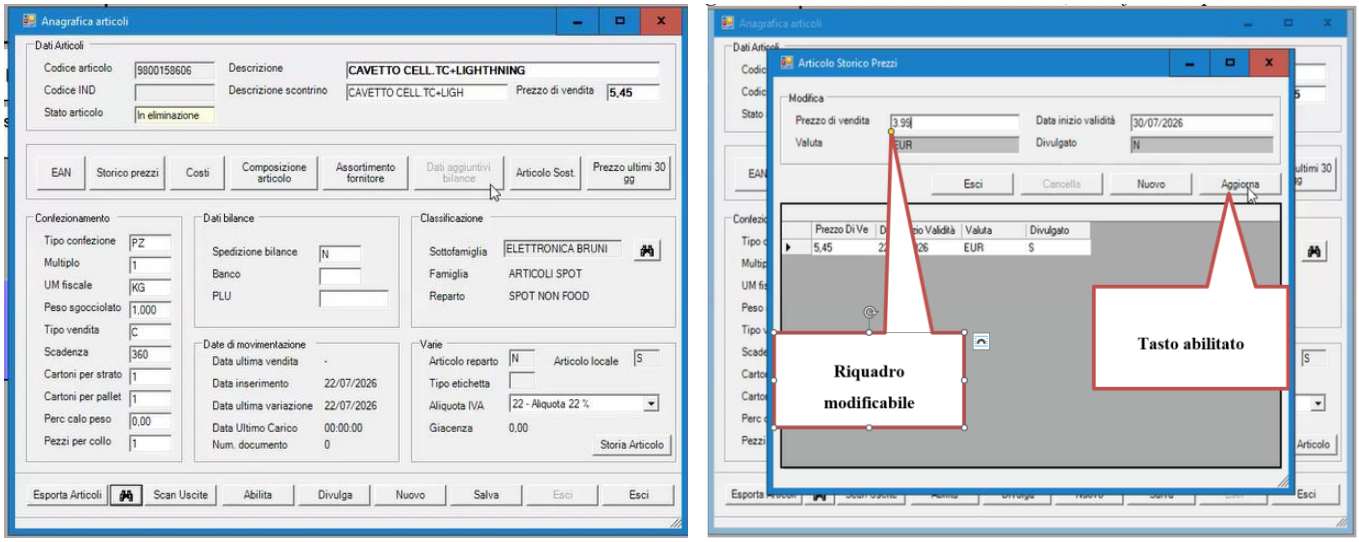

11. In sostanza, secondo quanto rappresentato da TRE, sebbene il contratto di affiliazione qualifichi formalmente i prezzi di rivendita come prezzi massimi raccomandati, il sistema informatico di gestione delle casse non consente all'affiliato di modificarli al ribasso, rendendoli nella sostanza fissi. Tali condizioni contrattuali, secondo la Segnalante, risultano applicate in modo generalizzato a tutti gli altri affiliati di ET.

12. Tali elementi parrebbero confermati da ulteriori evidenze acquisite mediante richieste di informazioni formulate il 26 maggio e l'8 luglio 2026[12] ad altri affiliati del Gruppo Eurospin (nello specifico affiliati rispettivamente a Spesa Intelligente ed ET), dalle quali risulta che tramite il sistema informatico *Back Office* fornito dall'affiliante non sia possibile modificare i prezzi dei prodotti dell'assortimento Eurospin.

13. Peraltro, essendo il sistema informatico centralizzato a livello di Gruppo Eurospin, la modalità di fissazione dei prezzi appare adottata alla generalità degli affiliati alla rete.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

14. Preliminarmente, è opportuno rilevare che le segnalazioni riguardano la relazione di affiliazione in *franchising* fra il Gruppo Eurospin e i propri punti vendita affiliati.

[11] Cfr. doc. n. 25.1.
[12] Cfr. docc. nn. 8, 9, 13 e 14.

15. La disciplina generale sugli accordi verticali è contenuta nel regolamento (UE) n. 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022 (di seguito, "Regolamento di esenzione") e negli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione europea (di seguito, "Orientamenti")[13].

16. Il Regolamento di esenzione prevede una presunzione di legalità degli accordi verticali se posti in essere da imprese che detengono quote di mercato inferiori al 30%. Tuttavia, indipendentemente dalle quote di mercato delle parti, non possono essere esentati quegli accordi che contengano restrizioni fondamentali (*hardcore*), in ragione della loro idoneità a determinare gravi effetti anticoncorrenziali a danno dei consumatori.

17. In particolare, l'esenzione non si applica "*agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori controllati dalle parti*, *hanno per oggetto* […] *la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una delle parti*"[14].

18. Relativamente alla determinazione da parte del fornitore di un prezzo minimo o fisso di vendita praticato dall'acquirente (c.d. *Resale Price Maintenance*, di seguito "RPM"), la stessa può essere attuata sia direttamente, ad esempio mediante disposizioni contrattuali o pratiche concordate che consentono al fornitore di fissare il prezzo di rivendita oppure che proibiscono all'acquirente di vendere al di sotto di un determinato livello di prezzo, sia indirettamente, ad esempio tramite incentivi a osservare un prezzo minimo o disincentivi a discostarsi da tale prezzo[15].

19. La disciplina normativa esposta trova applicazione anche agli accordi di affiliazione commerciale (*franchising*), espressamente considerati dagli Orientamenti quale specifico sistema di distribuzione verticale[16]. Difatti, le criticità denunciate ineriscono ad accordi di affiliazione commerciale tra le società controllate da Eurospin Italia e *franchisee* indipendenti rispetto al Gruppo Eurospin.

[13] Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle restrizioni verticali (2022/C 248/01).
[14] Cfr. articolo 4, lettera a), del Regolamento di esenzione.
[15] Cfr. punto 186 degli Orientamenti.
[16] Cfr. punti da 165 a 169 degli Orientamenti.

IV. VALUTAZIONI

IV.1. L'ambito merceologico e geografico del mercato interessato dalle condotte e la posizione del Gruppo Eurospin

20. La condotta segnalata attiene ai rapporti commerciali tra il Gruppo Eurospin e la propria rete di punti vendita affiliati in *franchising*.
21. In tale prospettiva, i prodotti interessati dalla condotta di RPM, sotto il profilo merceologico, riguardano la distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso la grande distribuzione organizzata. In particolare, il Gruppo Eurospin opera nel segmento dei punti vendita *discount*, attraverso una rete distributiva caratterizzata dalla presenza di punti vendita gestiti direttamente e di punti vendita affiliati, nonché dalla commercializzazione prevalentemente di prodotti a marchio proprio.
22. Sotto il profilo geografico, avuto riguardo alla natura delle condotte segnalate, che riguardano i rapporti contrattuali e le modalità di gestione della rete di affiliati del Gruppo Eurospin, nonché alla dimensione e all'organizzazione della rete stessa, le condotte di RPM appaiono interessare tutti i punti vendita affiliati nel territorio nazionale.
23. Sulla base dei dati NielsenIQ aggiornati al 1° luglio 2026[17], il valore complessivo del mercato nazionale della grande distribuzione organizzata (di seguito, "GDO") è stimato in circa 138,7 miliardi di euro. Inoltre, i punti vendita a marchio Eurospin esprimono circa il 7,6% del volume d'affari nazionale della GDO e di circa il 31,8% considerando il solo segmento *discount*, nel quale rappresenta il principale operatore.

IV.2. Le politiche di RPM e l'imputabilità della condotta

24. Le condotte segnalate attengono ai rapporti verticali tra il Gruppo Eurospin e i propri punti vendita affiliati, con specifico riferimento alle condizioni commerciali di rivendita dei prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo forniti dall'affiliante e venduti nei punti vendita a insegna Eurospin.
25. Dalla segnalazione pervenuta, nonché all'esito degli approfondimenti preistruttori svolti, appare possibile ritenere che il Gruppo Eurospin e i propri punti vendita affiliati in *franchising* abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza consistente nella fissazione dei prezzi di rivendita

[17] Cfr. docc. nn. 29, 29.1, 29.2 e 29.3.

al dettaglio per i prodotti dell'assortimento Eurospin, in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del TFUE.

26. Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento di esenzione, tali condotte non sono coperte dal beneficio dell'esenzione per categoria, poiché l'RPM costituisce una restrizione fondamentale.

27. In particolare, sebbene il contratto di affiliazione commerciale (*franchising*) tra le società del Gruppo Eurospin e i rispettivi punti vendita affiliati preveda espressamente la sola indicazione di prezzi massimi per i prodotti dell'assortimento, il medesimo contratto statuisce tuttavia l'obbligo di adottare, utilizzare e tenere in funzione il *software* di gestione delle casse (*Back Office*) fornito dall'affiliante. Secondo le informazioni acquisite sembrerebbe che mediante tale *software* vengano trasmessi i prezzi al pubblico dei prodotti dell'assortimento Eurospin, i quali non sono modificabili dall'affiliato. Tale sistema non consente agli operatori del singolo punto vendita di modificare autonomamente i prezzi così impostati, risultando tecnicamente inibite le relative funzioni, sicché i prezzi determinati dall'affiliante, pur formalmente qualificati come prezzi massimi raccomandati, risultano di fatto vincolanti per la rivendita dei prodotti.

28. Tale meccanismo potrebbe pertanto configurare una fattispecie di RPM attuata mediante l'utilizzo di un sistema gestionale che *de facto* impone prezzi fissi di rivendita dei prodotti forniti dall'affiliante.

29. Una siffatta condotta, inibendo la possibilità per gli affiliati di adottare un prezzo di rivendita inferiore per i prodotti dell'assortimento Eurospin, che come già precisato, costituiscono la quasi totalità delle vendite dei prodotti nei punti vendita degli affiliati, appare determinare effetti restrittivi della concorrenza *intrabrand*, incidendo su una variabile rilevante quale il prezzo. Inoltre, risulterebbe limitata anche la possibilità di porre in essere politiche di prezzo competitive *interbrand* laddove il singolo affiliato volesse reagire in modo concorrenziale ai concorrenti di altre/i reti/marchi.

30. Sul piano dell'attribuzione della responsabilità per l'eventuale infrazione, oltre al possibile coinvolgimento materiale nell'eventuale illecito (ad esempio, in relazione al ruolo direttivo svolto nella gestione e nel coordinamento dei sistemi informatici del Gruppo Eurospin previsti dai contratti di affiliazione), sono in ogni caso imputabili a Eurospin Italia le condotte delle società del Gruppo Eurospin delle quali detiene, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale sociale, in applicazione della presunzione semplice secondo cui, qualora "*una società madre detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della*

propria controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza", si ritiene che "*tale società madre* […] *esercita effettivamente un'influenza* [determinante sul comportamento della controllata]". Ciò consente di ritenere la controllante "*responsabile del comportamento della* [controllata]"[18].

31. La predetta condotta avrebbe avuto inizio quantomeno dal 7 dicembre 2021, data di stipula del contratto di affiliazione commerciale tra TRE ed ET, che reca nel testo l'articolo 11.3 in merito all'obbligo dell'affiliato di utilizzare in via esclusiva il programma di gestione delle casse fornito dall'affiliante.

IV.3. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'Unione europea

32. Secondo la Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*" (2004/C 101/07), il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

33. Alla luce dei principi citati, si rileva che le previsioni contrattuali in esame riguardano un mercato che ha dimensione geografica pari, quanto meno, all'intero territorio italiano, in quanto applicate a una rete di imprese affiliate presenti in tutto il territorio nazionale, che costituisce parte rilevante del mercato dell'Unione europea. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che l'intesa oggetto di avvio del procedimento tra il Gruppo Eurospin e la propria rete di affiliati in *franchising* appare costituire un'intesa verticale restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

[18] Cfr., *ex multis*, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 27 gennaio 2021, *The Goldman Sachs Group Inc. c. Commissione*, C-595/18 P, EU:C:2021:73, punto 32; nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell'11 gennaio 2023, n. 376. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più in generale chiarito che "*la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione*" (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 6 ottobre 2021, *Sumal SL*, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 44).

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Scaramuzzino;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle società Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A., Eurospin Sicilia S.p.A. e TRE RE S.r.l. o da persona da esse delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2027.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino